

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Il trasferimento del fondo in trust ai beneficiari e al disponente

ANDREA VASAPOLLI
BRIGITTA VALAS

Le assegnazioni del fondo in *trust* poste in essere dal *trustee* hanno rilevanza ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni se per mezzo di tali attribuzioni si realizza il trasferimento del fondo in *trust* (o di parte di esso) a titolo di liberalità ad un soggetto diverso da chi in origine lo ha apportato in *trust*.

Al contrario, quando tali attribuzioni sono fatte a favore di chi ha segregato il patrimonio in *trust*, le stesse sono fiscalmente neutre a prescindere dalle ragioni che le giustificano.

Considerazioni preliminari

Si va progressivamente stabilizzando il quadro interpretativo in merito alla rilevanza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, delle attribuzioni patrimoniali dal disponente al *trustee* e, successivamente, da quest'ultimo ai beneficiari, che possono anche essere stati terzi apportatori, ovvero allo stesso disponente.

È infatti oramai consolidato l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione in base al quale il trasferimento di patrimonio dal disponente al *trustee* è fiscalmente irrilevante ai fini dell'imposta sulle donazioni ed in senso coerente sono i più recenti pronunciamenti da parte dell'agenzia delle Entrate, i quali offrono lo spunto per ragionare su quale sia il regime impositivo applicabile ai trasferimenti del fondo in *trust* dal *trustee* ai beneficiari ovvero allo stesso disponente.

Particolare, inoltre, è il caso in cui un beneficiario sia stato anche terzo apportatore al fondo in *trust*.

L'interpretazione della Corte di Cassazione

La più qualificata e attenta dottrina¹ ha sempre affermato che il fatto che manchi nel disponente lo spirito di liberalità nei confronti del *trustee*,

1. *Ex plurimis*: G. Semino, «Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni», *Trust e attività fiduciarie*, luglio 2007; Consiglio Nazionale del Notariato, «La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette», *Studio Tributario*, 58-2010/T; D. Stevanato, «La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche», *Corriere Tributario*, 3/2007; A. Busani, «Imposta di donazione su vincoli di destinazione e trust», *Corriere Tributario*, 5/2007; M. Lupoi, «L'agenzia delle Entrate e i principi sulla fiscalità dei trust», *Corriere Tributario*, 2007, p. 2785; D. Stevanato, «Vincoli di destinazione sulle intestazioni fiduciarie di titoli e di immobili», *Corriere Tributario*, 20/2008; D. Stevanato, «Trusts e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alle forzature della prassi amministrativa», *GT - Riv. giur. trib.*, 2009, p. 534. Più di recente G. Corasaniti, «L'imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità», *Trust e attività fiduciarie*, maggio 2019, p. 305.

unitamente al fatto che il *trustee* non si arricchisce a seguito del trasferimento dei beni a suo favore (essendo il fondo in *trust* non per suo beneficio), impediscono che l'atto di trasferimento di beni dal disponente al *trustee* possa essere assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni, avendo invece rilievo a tal fine i successivi atti di disposizione patrimoniale del *trustee* a favore dei beneficiari.

Dopo interpretazioni per molti anni ondivaghe della giurisprudenza di merito e di legittimità, a decorrere dal mese di giugno 2019² si è registrato un deciso consolidamento della giurisprudenza della Suprema Corte. Con

molteplici sentenze³ tutte emanate lo stesso giorno, la Corte di Cassazione ha infatti statuito che il trasferimento dal disponente al *trustee* non ha rilevanza fiscale, dovendosi dare rilievo esclusivamente alle successive destinazioni patrimoniali poste in essere dal *trustee* a favore dei beneficiari (c.d. "tassazione all'uscita").

Alle sentenze del mese di giugno 2019, che hanno posto fine al contrasto interpretativo verificatosi nella precedente giurisprudenza in ordine alla tassazione dell'atto di dotazione del *trust*, hanno fatto seguito molteplici pronunciamenti della Corte di Cassazione⁴ tutti coerenti nel senso della irrilevanza, ai fini impositivi, dell'atto istitutivo dei *trust* e degli

atti di dotazione patrimoniale.

In particolare la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che: *i*) il presupposto dell'imposta di donazione è un trasferimento - realizzato mediante attribuzione patrimoniale - stabile e non meramente strumentale di ricchezza, e *ii*) il trasferimento di patrimonio dal disponente al *trustee* non soddisfa tale condizione in quanto meramente strumentale ed attuativo degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione. Come ulteriormente chiarito, «l'utilità insita nell'apposizione del vincolo si risolve [...], dal lato del conferente, in una

NON RILEVA CHE
IL BENEFICIARIO SIA
INDIVIDUATO SIN DALL'ATTO
ISTITUTIVO, IN QUANTO
TALE DESIGNAZIONE NON
EQUIVALE IN NESSUN MODO
A TRASFERIMENTO
IMMEDIATO E DEFINITIVO
DEL BENE A SUO FAVORE

2. In particolare dalle sette sentenze "gemelle" della Corte di Cassazione emanate tutte il 21 giugno 2019.

3. Cass. n. 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019.

4. Si vedano ad esempio le sentenze numero 25478/2015, 25479/2015, 21614/2016, 975/2018, 15451/2019, 15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019, 19167/2019, 19319/2019, 22754/2019,

22758/2019, 8082/2020, 8719/2021, 11099/2021 e le ordinanze numero 31445/2018, 1131/2019, 19310/2019, 30816/2019, 30821/2019, 32392/2019, 33544/2019, 2897/2020, 2898/2020, 2900/2020, 2901/2020, 2902/2020, 7003/2020, 8281/2020, 9601/2020, 10254/2020, 10256/2020, 10259/2020, 10261/2020, 13525/2020, 13715/2020, 14207/2020, 20324/2020, 22087/2020, 22089/2020, 22176/2020, 22182/2020, 27668/2020, 27995/2020, 28796/2020, 13/2021, 3986/2021.

autorestrizione del potere di disposizione mediante segregazione e, dal lato del *trustee*, in un'attribuzione patrimoniale meramente formale, transitoria, vincolata e strumentale»⁵.

Poiché il presupposto dell'imposta è il definitivo arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità dei beneficiari, secondo l'interpretazione oramai consolidatasi della Corte di Cassazione il trasferimento effettivo di ricchezza che, quale elemento rivelatore della capacità contributiva, rappresenta il presupposto dell'imposta di donazione, si realizza solo con l'attribuzione finale del bene al beneficiario a compimento e realizzazione del *trust*.

Non rileva, inoltre, che il beneficiario sia individuato sin dall'atto istitutivo, in quanto tale designazione non equivale in nessun modo a trasferimento immediato e definitivo del bene a suo favore.

L'evoluzione dell'interpretazione dell'agenzia delle Entrate

Prima che si stabilizzasse l'interpretazione della Corte di Cassazione, l'agenzia delle Entrate si era pronunciata con le circolari 48/E del 6 agosto 2007 e 3/E del 22 gennaio 2008⁶, con le quali aveva sostenuto l'interpretazione della cosiddetta "tassazione all'entrata", che ravvede il presupposto impositivo ai fini delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale, negli atti dispositivi con i quali il disponente vincola i beni in *trust*. Secondo tale interpretazione il successivo trasferimento del fondo in *trust* ai beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, anche se il fondo in *trust* si è nel frattempo incrementato per effetto della sua gestione.

Nel corso del 2021, tuttavia, pur non avendo ancora emanato una circolare che affronti in maniera organica la problematica recependo l'indirizzo della Suprema Corte, l'agenzia delle Entrate ha fornito in tre distinte risposte a interpello⁷ indicazioni che sono coerenti con il principio della "tassazione all'uscita" sancito dalla giurisprudenza consolidatasi della Corte di Cassazione, principio al quale pertanto si può ragionevolmente affermare che ora abbia aderito anche l'Agenzia stessa.

Con tali risposte, infatti, l'agenzia delle Entrate ha affermato che in linea di principio «l'attribuzione di beni e/o diritti vincolati in *trust* ai beneficiari del *trust* da parte del *trustee* determina l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, al verificarsi dei presupposti

5. Cass. n. 16699/2019, 16700/2019, 16701/2019, 16702/2019, 16703/2019, 16704/2019, 16705/2019.

6. Che hanno trovato conferma nella risposta 371 del 10 settembre 2019 e, indirettamente, nella

risposta 355 del 30 agosto 2019.

7. Risposte a interpello 106 del 15 febbraio 2021, 351 del 18 maggio 2021 e 352 del 18 maggio 2021.

previsti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990»⁸.

Tali risposte a interpello offrono interessanti spunti per cercare di individuare quando, ed a fronte di quali eventi, le attribuzioni patrimoniali effettuate dal *trustee* debbano essere assoggettate all'imposta sulle donazioni.

Vengono in rilievo, in particolare, quattro ipotesi:

- › le attribuzioni ai beneficiari;
- › le attribuzioni al disponente nella sua qualità di disponente;
- › le attribuzioni al disponente in quanto anche beneficiario;
- › le attribuzioni al beneficiario che sia anche terzo apportatore del fondo in *trust*.

La rilevanza fiscale o meno di tutte tali attribuzioni deve ovviamente essere ricercata, ai fini dell'imposta sulle donazioni, nell'articolo 2, commi 47-52, del Dl 262/2006, convertito dalla legge 286/2006, e nell'ivi richiamato Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 (Tus).

— Le attribuzioni del *trustee* ai beneficiari

Ai fini dell'imposta sulle donazioni sono fiscalmente rilevanti le attribuzioni del *trustee* ai beneficiari che soddisfano le condizioni per le quali ai sensi del Tus sono assoggettate ad imposizione le donazioni e le liberalità⁹, e quindi:

- › quanto alle donazioni, sulla base delle risultanze dell'atto soggetto a registrazione (articolo 1, comma 1, e articolo 55 Tus);
- › quanto alle altre liberalità dirette e alle liberalità indirette (come richiamate dalla norma), solo quando risultano da atti soggetti a registrazione (articolo 1, comma 4-bis, e articolo 58, comma 5, Tus) ovvero in applicazione dell'articolo 56-bis del Tus¹⁰.

Che le attribuzioni del *trustee* debbano essere assoggettate ad imposizione applicando le disposizioni del Tus è indirettamente affermato dalla stessa agenzia delle Entrate la quale:

8. In tal senso si vedano le risposte a interpello 351/2021 e 353/2021. Frase analoga è riportata anche nella risposta 106/2021.

9. Per un inquadramento generale delle ragioni per cui le attribuzioni dal *trustee* ai beneficiari sono disciplinate dalle ordinarie regole rilevanti per le donazioni e le liberalità e di come tali disposizioni debbano essere ritenute applicabili alla fattispecie in esame si veda A. Vasapoli, C. Valas, «Trust liberali, la rilevanza delle attribuzioni ai beneficiari nell'imposta sulle donazioni», *Norme&Tributi Mese*, 10/2020, p. 70.

10. L'articolo 56-bis del D.Lgs. 346/1990 prevede che le liberalità che non risultano da un atto soggetto a registrazione sono soggette ad imposizione nei soli seguenti casi:
- se la liberalità risulta da una dichiarazione resa dal soggetto passivo d'imposta in una procedura volta ad accertare altri tributi (con applicazione in tal caso dell'aliquota maggiorata);
- se la liberalità viene registrata volontariamente dal soggetto passivo d'imposta (con applicazione delle aliquote e delle franchigie ordinarie).

- › nella risposta a interpello 351/2021, che esaminava il caso dell'attribuzione ad un beneficiario residente di una somma tratta da disponibilità esistenti all'estero da parte di un *trustee* residente all'estero istituito da un soggetto non residente in Italia, precisa che «l'assenza del presupposto della territorialità di cui all'articolo 2 del Dlgs 346/1990 preclude l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'attribuzione delle somme da parte del *Trust*»;
- › nella risposta a interpello 352/2021, che esaminava il caso della revoca di un *trust* con riattribuzione del fondo in *trust* agli originari disponenti, precisa che «nella fattispecie in esame, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del Dlgs 346/1990, mancando un trasferimento di ricchezza».

Per quanto riguarda la determinazione delle aliquote e delle franchigie applicabili, i trasferimenti del fondo in *trust* dal *trustee* ai beneficiari rilevano, ai soli fini fiscali, come se promanassero direttamente dal disponente.

Il vincolo di destinazione originariamente impresso dal disponente con l'atto istitutivo/segregativo assume infatti, ai fini del tributo in esame, valenza qualificatoria, essendo la fattispecie negoziale che consente il collegamento funzionale tra il disponente e i beneficiari.

Ciò trova conferma in quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate:

- › direttamente nella risposta a interpello 352/2021, ove è precisato che «[a]i fini della determinazione delle aliquote, nonché delle relative franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del Dl 3 ottobre 2006, n. 262, occorre far riferimento al rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario»;
- › indirettamente anche nella risposta a interpello 351/2021, nella quale per determinare l'assenza del presupposto della territorialità, che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, Tus, è relativo al donante, l'Agenzia fa riferimento alla residenza del disponente del *trust*.

In conformità alle disposizioni del Tus, e così peraltro come avverrebbe se tali atti fossero stati posti in essere direttamente dal disponente a favore dei beneficiari, si ritiene che non scontino invece l'imposta sulle donazioni le attribuzioni patrimoniali dal *trustee* ai beneficiari (liberalità informali o indirette) che non risultino da atti soggetti a registrazione, così come gli impieghi del patrimonio nell'interesse dei beneficiari, salvo che tali attribuzioni o impieghi vengano volontariamente assoggettati a registrazione dai beneficiari ai sensi dell'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990.

PER LA DEFINIZIONE DELLE ALIQUOTE E FRANCHIGIE APPLICABILI, I TRASFERIMENTI DEL FONDO IN TRUST DAL TRUSTEE AI BENEFICIARI RILEVANO, AI SOLI FINI FISCALI, COME SE PROMANASSERO DAL DISPONENTE DIRETTAMENTE

Le attribuzioni del trustee al disponente nella sua qualità di disponente

Il caso in esame è quello della cessazione del *trust* con attribuzione del fondo in *trust* all'originario disponente. In questa sede non assume rilievo l'esame di quando tale fattispecie può accadere¹¹.

Con riferimento alle attribuzioni effettuate dal *trustee* a favore dello stesso disponente, trattandosi unicamente di una restituzione del fondo in *trust* al soggetto che lo aveva conferito, la più recente prassi e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che tali attribuzioni sono irrilevanti dal punto di vista fiscale.

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 106/2021, la quale aveva ad oggetto un caso in cui, a seguito della revoca del *trust*, il fondo in *trust* doveva essere riattribuito alla disponente, ha infatti recentemente affermato che «per quanto riguarda la fattispecie in esame, merita rilievo la circostanza che il soggetto disponente coincida con il soggetto beneficiario del Trust. Nella fattispecie in esame, quindi, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo (Dlgs 346/1990, *N.d.A.*), mancando un trasferimento di ricchezza».

Con la risposta a interpello 352/2021 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato un altro caso di attribuzione dei beni del *trust* da parte del *trustee* a favore dei disponenti. Tale attribuzione conseguiva alla revoca del *trust* da parte dei disponenti, che si erano riservati tale diritto. In merito l'Agenzia ha nuovamente affermato che «merita rilievo la circostanza che i soggetti beneficiari di tale attribuzione coincidano con i soggetti disponenti del *Trust*. Pertanto, nella fattispecie in esame, l'assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l'applicazione dell'imposta di donazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del Dlgs 346/1990, mancando un trasferimento di ricchezza»¹².

Tale riaffermata conclusione è coerente con la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 8719 del 30 marzo 2021, ha chiarito che il ritorno dei beni inclusi nel fondo in *trust* ai disponenti in conseguenza dell'intervenuta cessazione di due *trust* i cui rispettivi beneficiari dichiaravano di rinunciare irrevocabilmente alla posizione giuridica di beneficiari, sconta le imposte ipotecaria e catastale

11. A mero titolo esemplificativo si pensi ai casi del *trust* revocabile, dell'errore del disponente con il conseguente annullamento giudiziale del *trust*, della sopravvenuta impossibilità di perseguire le finalità del *trust* con ritorno ai disponenti del fondo in *trust*, ecc.

12. Deve quindi considerarsi superato l'opposto pronunciamento, contenuto nella risposta a

interpello 355/2019, con la quale l'agenzia delle Entrate era giunta alla conclusione che l'attribuzione del fondo in *trust* all'originario disponente a seguito di un atto risolutivo del *trust* rappresentava un trasferimento a titolo gratuito soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni.

in misura fissa in quanto, non essendovi - in conseguenza della rinuncia dei beneficiari - più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di terzi, non potrà manifestarsi alcuna capacità contributiva.

La Suprema Corte afferma infatti che la retrocessione dei beni (non più) segregati in *trust* è un'«operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente. La re-intestazione formale dei beni è atto “neutro” che come tale non può soggiacere al pagamento di imposte che presuppongono la manifestazione di capacità economica. Non è quindi sostenibile l'applicazione delle imposte (ipotecaria e catastale in misura proporzionale), perché le imposte proporzionali presuppongono un effettivo arricchimento dell'avente causa in omaggio al principio di rango costituzionale di capacità contributiva ex articolo 53 della Costituzione».

Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione, concentrandosi sull'applicabilità o meno dell'imposta di donazione afferma che «quanto osservato in ordine alla non individuabilità, nella costituzione del vincolo, di un autonomo presupposto di imposta vale anche ad escludere che l'atto di retrocessione, così come l'atto istitutivo del *trust* e quelli di dotazione/provvista del medesimo, siano alternativamente assoggettabili all'imposta sulle donazioni. Di questa mancano, infatti, gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti»¹³.

Con tale sentenza il Collegio si spinge ad affermare che l'imposizione solo fissa per il ritrasferimento dei beni a favore del disponente prevista dall'articolo 6, comma 4, della legge 112/2016 (legge sul “dopo di noi”) “sembrerebbe avere valore ricognitivo di un principio ordinamentale”.

Si ritiene non condivisibile, invece, quanto ulteriormente affermato nella risposta a interpello 352/2021, secondo la quale l'irrelevanza fiscale delle riattribuzioni del fondo in *trust* al disponente trova applicazione solo nel caso in cui «la revoca del *Trust* sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai Disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in *Trust* e, specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun Disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi».

In primo luogo, non vi è alcuna disposizione che legittimi un regime impositivo diverso a seconda che la riattribuzione al disponente del patrimonio dallo stesso in origine trasferito al *trust* sia totale o parziale.

In entrambi i casi manca il presupposto legittimante l'imposizione, rappresentato dalla manifestazione di capacità contributiva conseguente a

13. Alle medesime conclusioni giunge anche la Commissione tributaria regionale del Lazio, che con sentenza 1190 del 2 marzo 2020, conferma che il ritorno dei beni in *trust* in capo al disponente a seguito della cessazione del *trust* non può essere qualificato come acquisto dei beni stessi, in quanto il vincolo di destinazione impresso dal *trust* ai beni non comporta un effetto traslativo in favore del *trustee* e alla cessazione del *trust* il cespite viene semplicemente re-intestato al disponente.

un atto liberale il quale, a fronte del depauperamento del patrimonio del donante, produca a vantaggio del beneficiario un aumento di ricchezza. Non è il trasferimento quale fattispecie giuridica a rappresentare il presupposto del tributo, quanto, invece, il vantaggio economico per il beneficiario.

Privo di pregio è anche l'argomento secondo il quale, perché si abbia irrilevanza fiscale, devono essere ritrasferiti al disponente esattamente gli stessi beni in origine da egli segregati in *trust*.

Quello che rileva è che la cessazione anticipata del *trust* con la riassegnazione del suo patrimonio al disponente comporta una mera re-intestazione del patrimonio, che deve essere inteso quale valore complessivo e non come insieme di specifiche *res*, per cui in ogni caso mancano quegli elementi essenziali per la legittimazione dell'imposizione rappresentati dall'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.

Tale affermazione si pone, inoltre, in contrasto con quanto affermato dalla Suprema Corte nella già richiamata sentenza 8719/2021, secondo la quale «la retrocessione del patrimonio in *trust* appare fenomeno del tutto neutrale, nel tributo successorio e donativo, anche nell'ipotesi in cui (...) i beni che lo compongono non siano gli stessi di quelli a suo tempo segregati». Sono quindi del tutto irrilevanti le modificazioni (qualitative o quantitative) che il fondo in *trust* può avere nel tempo. Fino a quando il patrimonio del *trust* non viene assegnato ai beneficiari è, ai fini dell'imposta sulle donazioni, come se esso facesse ancora parte del patrimonio del disponente, essendo la segregazione in *trust* un atto fiscalmente irrilevante.

Per quanto riguarda l'eventuale incremento del patrimonio, in particolare, se è conseguente a redditi maturati gli stessi sono già stati assoggettati ad imposizione¹⁴, se invece è conseguente a plusvalenze latenti le stesse saranno tassate in capo al disponente al quale i beni saranno retrocessi, in quanto resta invariato a seguito del ri-trasferimento il costo fiscale dei beni plusvalenti.

Non si realizza quindi alcun salto d'imposta¹⁵.

Come è stato osservato, inoltre, «il patrimonio del disponente, in caso di restituzione del fondo in *trust* per effetto dell'impossibilità di prosecuzione del programma, non si modifica. In tale patrimonio, infatti, è presente fin dal momento dell'istituzione del *trust*, il diritto di ottenere la restituzione del fondo in *trust* per il caso in cui sia impossibile la prosecuzione del programma»¹⁶.

14. In capo al *trust*, se opaco, ovvero in capo ai beneficiari individuati in caso di *trust* trasparente.

15. In senso conforme si veda anche M. Lupoi, T. Tassani, «Il c.d. scioglimento consensuale del *trust*: diritto civile e diritto tributario», *Trust e*

attività fiduciarie, gennaio 2020, p. 5.

16. D. Muritano, «L'agenzia delle Entrate e la risoluzione consensuale del *trust*», *dirittobancario.it*, ottobre 2019.

Le attribuzioni del trustee al disponente in quanto anche beneficiario

Le considerazioni sopra formulate con riferimento al caso in cui il patrimonio segregato in *trust* dal disponente torni allo stesso per effetto della cessazione del *trust* mantengono invariata la loro valenza anche nel caso in cui il fondo in *trust* venga assegnato al disponente nella sua qualità di beneficiario del *trust*. Si tratta in ogni caso di un atto di retrocessione al disponente, atto che trova ragione nella suo essere anche beneficiario del *trust*.

Anche in questo caso, in particolare:

- › non si attua quel trasferimento liberale di patrimonio comportante il concreto arricchimento di un terzo che è la condizione, ai sensi dell'articolo 1 del Tus, in assenza della quale non si realizza il presupposto oggettivo legittimante l'imposizione;
- › le eventuali modificazioni qualitative del patrimonio sono irrilevanti per le identiche ragioni prima esposte, così come non si realizzano salti d'imposta a fronte dell'eventuale incremento di valore che abbia avuto il fondo in *trust* (modificazioni quantitative).

In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo la quale «solo l'attribuzione al beneficiario, che come detto deve essere diverso dal disponente «può considerarsi, nel *trust*, il fatto suscettibile di manifestare il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza» (Cassazione 25478/2015)¹⁷.

Il principio che trova applicazione, pertanto, è che qualunque attribuzione dal *trustee* al disponente del fondo in *trust*, in origine costituito per mezzo di trasferimenti posti in essere dallo stesso disponente, è fiscalmente irrilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, a prescindere da quale sia la ragione di tale attribuzione.

Le attribuzioni dal trustee al beneficiario che sia anche terzo apportatore del fondo in trust

Come è stato osservato, “qualunque soggetto può incrementare il fondo in *trust*”¹⁸ nell'ambito dell'obbligazione fiduciaria istituita, potendo anche, all'interno dei suoi confini, dettare regole particolari¹⁹, ad

17. Cass. ordinanza 10256/2020.

18. M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Milano, Cedam, 2020, p.45.

19. Seppur nel limite per cui la struttura causale del *trust* deve essere rispettata, in tal senso si veda M. Lupoi, *Atti istitutivi di trust*, Milano, Giuffrè, 2017, p. 126.

esempio decidendo che dei beni apportati godano solo alcuni beneficiari e non tutti, o che siano gestiti in un certo modo piuttosto che in un altro o ancora che siano rispettati i diritti esistenti su tali beni.

Dettare regole particolari è una facoltà ma non un obbligo, potendo il terzo apportare beni in *trust* senza dettare alcuna regola; in tal caso i beni apportati dal terzo confluiscono nel fondo in *trust* senza una specifica qualificazione e sono destinati secondo le regole beneficiarie del *trust*.

Valgono, per le posizioni beneficiarie trasferite al *trust* dal terzo apportatore, le stesse considerazioni sopra richiamate con riferimento agli apporti al *trust* posti in essere dal disponente (la cosiddetta “tassazione all’uscita”), in quanto anche gli apporti del terzo non

producono un effetto traslativo immediato, trattandosi anche in questo caso di atti meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, scopi verso i quali il terzo aderisce.

Lo stesso presupposto di irrilevanza fiscale sopra richiamato per gli apporti eseguiti dal disponente è quindi applicabile anche ai trasferimenti al *trustee* effettuati dal terzo apportatore in occasione di un atto di adesione alle finalità del *trust*.

Anche tali apporti, infatti, non comportano alcun arricchimento effettivo ed immediato né del *trustee* né dei beneficiari.

Ai fini dell’imposta sulle donazioni non esiste pertanto alcuna differenza tra l’atto di dotazione del fondo del *trust* eseguito dal disponente e l’atto di dotazione posto in essere da un terzo.

Non è infrequente il caso in cui il terzo apportatore sia anche un beneficiario del *trust*.

Si pensi, in merito, al caso in cui un *trust* per finalità di solidarietà familiare venga istituito da un genitore e che con un negozio di adesione alle finalità del *trust* anche il figlio apporti del patrimonio a tale *trust*, del quale è beneficiario.

Le medesime considerazioni sopra svolte con riferimento alla restituzione del fondo in *trust* al disponente valgono anche nel caso della riattribuzione del patrimonio al terzo apportatore, nella sua qualità di beneficiario, perché anche in questo caso non si realizza alcun arricchimento a titolo di liberalità di un terzo bensì una mera re-intestazione patrimoniale.

Nel caso in cui, pertanto, al beneficiario di un *trust* sia assegnata una parte del fondo del *trust* formatasi con apporti dallo stesso

AI FINI DELL'IMPOSTA
SULLE DONAZIONI NON
ESISTE PERTANTO ALCUNA
DIFFERENZA TRA L'ATTO
DI DOTAZIONE DEL FONDO
DEL TRUST ESEGUITO
DAL DISPONENTE E L'ATTO
DI DOTAZIONE POSTO
IN ESSERE DA UN TERZO

effettuati, tale assegnazione è fiscalmente irrilevante ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, in quanto manca il presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del Tus legittimante l'imposizione.

**Gli autori
di questo articolo**

ANDREA VASAPOLLI

Dottore commercialista, già professore incaricato di Diritto tributario presso la Scuola superiore del ministero dell'Economia e delle Finanze, componente della Commissione "Norme di comportamento di comune interpretazione in materia tributaria" dell'Associazione italiana dottori commercialisti.

BRIGITTA VALAS

Dottore commercialista, professionista accreditata dell'Associazione Il *trust* in Italia - Vasapolli & Associati.